



Segreteria Compensazione Emissioni CO₂

Stato: 23.05.2018, Versione 3

Progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera Fatturazione delle spese secondo l'ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM

Allegato B della comunicazione Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera

Per i servizi e le decisioni dell'UFAM vengono riscossi emolumenti secondo l'ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'ambiente (OE-UFAM, RS 814.014). Per i servizi e le decisioni dell'UFAM concernenti i progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera, gli emolumenti sono calcolati in base al dispendio impiegato e si applica una tariffa oraria di 140 franchi svizzeri (art. 4 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 OE-UFAM). Per i servizi e le decisioni dell'UFAM nell'ambito dei progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera si possono pertanto presumere i seguenti emolumenti:

	Dispendio di tempo [h]	Costi [CHF]
Decisione sull'idoneità del progetto (<i>prima</i> decisione)	10	1400.-
Decisione sull'idoneità del progetto (<i>seconda</i> decisione)	5	700.-
Decisione sul rilascio di attestati; valutazione del rapporto di monitoraggio	8	1120.-
Esame preliminare di bozze di progetti	5	700.-
Spese supplementari per chiarire questioni più dettagliate circa i documenti relativi alla domanda inoltrati	5	700.-

Descrizione delle prestazioni dell'UFAM:

Valutazione e decisione sull'idoneità del progetto (*prima* decisione)

- Verifica se il progetto è conforme all'articolo 5 dell'ordinanza sul CO₂
- Definizione di eventuali condizioni
- Rilascio della decisione
- Registrazione del progetto nella banca dati gestita dall'UFAM in caso di valutazione positiva

Valutazione e decisione sull'idoneità del progetto (*seconda* decisione)

- Verifica se il progetto è sempre conforme all'articolo 5 dell'ordinanza sul CO₂
- Definizione di eventuali condizioni
- Rilascio della decisione

Decisione sul rilascio di attestati; valutazione del rapporto di monitoraggio

- Decisione sul rilascio di attestati sulla base del rapporto di monitoraggio e del rapporto di verifica esaminati
- Rilascio della decisione

Esame preliminare di bozze di progetti

- Esame preliminare facoltativo e non pregiudizievole di una bozza di progetto per verificare se adempie ai requisiti dell'articolo 5 dell'ordinanza sul CO₂
- Presa di posizione ed eventuale formulazione di raccomandazioni

Spese supplementari per chiarire questioni più dettagliate circa i documenti relativi alla domanda inoltrati

- Realizzazione da parte della Segreteria di un elenco di domande per il richiedente
- Esame delle risposte del richiedente e valutazione conclusiva dei documenti relativi alla domanda